

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio affari istituzionali delle autonomie locali, 20 settembre 2011, prot. n. 32948

*oggetto: parere in ordine alle dimissioni presentate da un assessore.*

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla decorrenza delle dimissioni presentate da un assessore e alle relative conseguenze.

Si osserva preliminarmente che la fattispecie delle dimissioni di un assessore, a differenza di quella dei consiglieri, non viene disciplinata dalla legge e pertanto è rimessa all'autonomia statutaria degli enti. Atteso che l'articolo 22 dello statuto del Comune si limita a disporre che *«le dimissioni rese dal sindaco e dagli assessori devono essere motivate e, una volta assunte al protocollo del comune, sono irrevocabili»*, si ritiene che le stesse decorrano a partire dalla data della protocollazione da parte del Comune e che dalla medesima data l'assessore cessi dalla carica. Conseguentemente, a tale data di cessazione dovrà farsi riferimento ai fini della corresponsione di indennità e rimborsi spese connessi all'espletamento del mandato.

In mancanza di una diversa disposizione statutaria, non sussiste l'obbligo di adottare un provvedimento di formale presa d'atto delle dimissioni da parte del sindaco. Si ritiene infatti che la manifestazione di volontà da parte dell'assessore di cessare dalla funzione non possa essere subordinata alla presa d'atto delle dimissioni, in quanto significherebbe obbligare l'assessore a rimanere in carica, successivamente alle dimissioni, per un ulteriore periodo di tempo, la cui durata sarebbe in concreto rimessa alla volontà del sindaco.

La comunicazione al consiglio comunale delle dimissioni volontarie dell'assessore, pur non essendo espressamente prevista dalla legge né dallo statuto, si rende quantomeno opportuna al fine di garantire trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti tra gli organi istituzionali dell'ente. Infatti, in coerenza con il ruolo e le funzioni dell'organo consiliare e dei singoli consiglieri<sup>1</sup>, può sussistere l'interesse alla conoscenza delle ragioni a fondamento delle dimissioni dalla carica di un assessore, negli aspetti attinenti a fatti operativi e/o politico amministrativi<sup>2</sup>.

In ordine alle conseguenze di tali dimissioni sulla regolarità della composizione della giunta e della validità degli atti da questa adottati, si osserva quanto segue.

L'articolo 10, comma 1, dello statuto, prevede che la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da quattro assessori.

In riferimento alla validità delle sedute della giunta a seguito delle dimissioni di un assessore, si osserva che, secondo un orientamento giurisprudenziale<sup>3</sup>, il principio della completezza dell'organo collegiale, in base al quale un collegio per poter legittimamente operare deve essere costituito mediante la nomina di tutti i componenti, dovrebbe riferirsi soltanto al momento dell'insediamento.

Si consideri inoltre che l'articolo 12, comma 3, dello statuto prevede che *«la giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione»*. Non costituendo, pertanto, un "collegio perfetto", per il quale è prevista la presenza di tutti i componenti ai fini della validità delle sedute, qualora si verifichi successivamente il venir meno di qualche componente, tale circostanza non dovrebbe influire sulla validità delle deliberazioni adottate dall'organo collegiale, qualora sia garantito il quorum strutturale (la maggioranza dei propri componenti).

Il Consiglio di Stato, in sede consultiva,<sup>4</sup> ha sostenuto che la giunta, come collegio, può ugualmente funzionare in caso di dimissioni (ed analogamente, nel caso di revoca o morte) di un assessore (e, quindi, non in composizione piena).

---

<sup>1</sup> Cfr. in particolare articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>2</sup> In tal senso parere Anci 23 novembre 2010, rinvenibile nel relativo sito Internet.

<sup>3</sup> Cfr. TAR Lazio, sez. I, 19 dicembre 1991, n. 2154 e Consiglio di Stato, sez. V, 8 luglio 1977, n. 767, in Foro amm., 1977, I, 1780.

<sup>4</sup> Sez. I, parere 10 luglio 1991, n. 1560/91.